

## **Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del decreto legge 9/2020, recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19**

### **Considerazioni generali**

L'Unione Generale del Lavoro valuta positivamente le misure sanitarie messe in campo dal Governo orientate a contenere la diffusione dei contagi dal virus COVID-19.

La nostra Organizzazione sindacale è perfettamente consapevole dei disagi cui migliaia di cittadini sono costretti in queste drammatiche ore, per cui si esprime la sincera solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dai provvedimenti restrittivi e si offre la massima disponibilità a qualsiasi tipo di aiuto.

Allo stesso tempo, l'Unione Generale del Lavoro è profondamente preoccupata della grave sottovalutazione, da parte del Governo, in merito agli impatti sul nostro sistema economico, non soltanto relativamente ai cluster dove l'epidemia sembra concentrarsi, ma sull'intero sistema Paese.

Non c'è settore, da nord a sud, che in queste ore non stia registrando una flessione dell'attività economica. Le regioni settentrionali, che rappresentano la locomotiva dell'Italia, sono evidentemente quelle più interessate ma il rallentamento sta facendo sentire i suoi effetti un po' ovunque.

Turismo, ristorazione, commercio - e i servizi in generale - sono i settori più colpiti, ma tutta l'economia rischia di fermarsi a cominciare dall'industria. Basti pensare a quante attività, eventi, iniziative, sono state annullate in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e, più in generale, in tutta Italia.

D'altronde gli inviti a non recarsi in Italia da parte di numerosi Stati esteri non danneggiano, com'è facilmente intuibile, soltanto l'area dei cluster dell'epidemia ma l'intero Paese. E non dobbiamo pensare soltanto al turismo legato alle vacanze ma anche al settore del business. Insomma, il nostro Paese rischia di collassare sotto il peso di una crisi i cui effetti economici potrebbero essere decisamente peggiori di quelli sanitari, già drammatici, visto l'altissimo numero di contagi e di decessi, che pongono l'Italia subito dietro alla sola Cina.

Le misure che il Governo sta mettendo in campo per la zona rossa sono sicuramente positive ma non hanno alcun effetto sul resto del Paese, tantomeno sulle aree subito fuori l'area di crisi. Basta fare un giro a Milano, Verona, Torino, lungo la via Emilia, da Piacenza alla costa Romagnola, per rendersene conto. Ma ribadiamo: il rallentamento dell'attività economica, seppur con diversa intensità, va da nord a sud.

L'Unione Generale del Lavoro ha elaborato diversi scenari relativi agli impatti economici determinati dall'emergenza COVID-19 e pur non volendo fare allarmismi riteniamo che siamo di fronte a una crisi anomala che rischia di assumere dimensioni epocali.

Con lo scenario meno negativo, nell'ipotesi che l'emergenza si concluda rapidamente, cosa peraltro difficile, e l'attività economica torni a pieno regime in tempi brevi, si stima una contrazione del PIL nel

primo trimestre dell'1,6% mentre nell'ipotesi peggiore, con un prolungamento dell'emergenza e un allungamento dei tempi della piena ripresa dell'attività, la contrazione dei primi 3 mesi dell'anno potrebbe arrivare ad essere del 7,5%.

Naturalmente, l'Unione Generale del Lavoro si augura che le previsioni siano smentite anche nello scenario meno impattante e negativo e che la realtà sia decisamente migliore di quella che le analisi ci hanno mostrato. Al momento però, considerate le diverse variabili in gioco, le probabilità maggiori (58%) restituiscono un impatto negativo sul trimestre del -4%, con evidenti ripercussioni immediata su altri parametri come deficit e occupazione.

La crisi che potremmo trovarci a fronteggiare nelle prossime settimane è anomala, in quanto non determinata da fattori tipici come il rallentamento della domanda, la sovrapproduzione o l'indebitamento eccessivo, ma è generata da una brusca frenata della produzione di beni e servizi determinata da un fattore esogeno al sistema economico. Una situazione inaspettata, cui non eravamo preparati, che ci auguriamo abbia un'estensione limitata nel tempo (non dimentichiamo, però, che l'Italia è già in una fase di rallentamento).

A parziale consolazione, vi è che la crisi, almeno in questa prima fase, non sembra essere ancora sistemica. Potrebbe, però, diventarlo rapidamente, se non si interviene sulla grave crisi di liquidità delle imprese, determinata dalla brusca frenata.

Così come il Governo è tempestivamente intervenuto per fermare il contagio del coronavirus, occorre altrettanto rapidamente intervenire affinché la crisi economica non diventi sistemica.

Sotto questo punto di vista la finestra si sta chiudendo e occorre ragionare in termini di ore. Non possiamo permetterci il lusso di credere di avere davanti settimane prima di intervenire per fermare i rischi di un'evoluzione sistemica.

Abbiamo stimato che occorrono interventi per circa 20miliardi di euro, uno sforzo enorme, che l'Italia evidentemente non dovrebbe affrontare da sola visto che i rischi riguardano l'intera Europa.

Ciò che occorre fare, immediatamente, è non sottrarre liquidità al mercato, sia dal lato delle imprese che da quello dei consumatori.

È necessario, quindi, estendere all'intero Paese, adeguandoli, alcuni dei provvedimenti che il Governo sta mettendo in campo per la zona rossa o per tutta l'area che ricomprende Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

Poiché l'incertezza fa molto male alle attività economiche occorre definire un valore e un tempo chiaro ed inequivocabile degli interventi.

In base a tali considerazioni, l'Unione Generale del Lavoro ritiene urgenti i seguenti provvedimenti, indirizzati a non sottrarre risorse economiche al sistema e a mantenere i livelli occupazionali. In particolare,

si reputa utile concentrare lo sforzo nell'immediato alle PMI e alla moltitudine di micro-imprese, che costituiscono l'ossatura portante del nostro sistema economico.

Si sta parlando di circa 1,6 milioni di imprese e 10,2 milioni di addetti, quindi la metà degli occupati in Italia. Per le imprese fino a 249 dipendenti, purché per almeno 12 mesi mantengano i livelli occupazionali attuali, l'Unione Generale del Lavoro propone:

- Tasse, contributi, Iva, cartelle esattoriali, rottamazione cartelle: blocco dei pagamenti per i prossimi 3 mesi, con recupero del dovuto in 12esimi a partire dal 1° gennaio 2021.
- Mutui, finanziamenti, prestiti: slittamento di 3 mesi per tutte le scadenze.
- Elettricità, gas, acqua: blocco dei pagamenti per i prossimi 3 mesi, con recupero del dovuto in 12esimi a partire dal 1° gennaio 2021.
- Pignoramenti: slittamento di 3 mesi di tutti i provvedimenti.
- Accesso agevolato al credito per le imprese con costituzione di un fondo di garanzia di Cassa Depositi e Prestiti
- Ammortizzatori sociali: estensione a tutte le attività economiche con almeno un dipendente
- Azzeramento delle sanzioni amministrative per i ritardi di pagamento di cartelle erariali e dei contributi per i pregressi 3 mesi.

Sempre in materia di ammortizzatori sociali, andrebbe valutato con attenzione il recupero del Contratto di solidarietà, introdotto con la legge 236/93 e poi superato con l'entrata in vigore del decreto legislativo 148/2015, nonostante fosse stato impiegato con successo per fronteggiare le crisi aziendali, salvaguardando i livelli occupazionali e riducendo gli esuberi strutturali.

Il Contratto di solidarietà era strutturato per due macro ambiti quello industriale e quello del terziario con applicazioni fra loro molto diverse, ma con il medesimo punto partenza, dato dalla presenza di un esubero dettato da circostanze eccezionali, per il quale però si prevede ragionevolmente nel tempo una ripresa in servizio.

In questo modo, si dava la possibilità alle imprese di avere il tempo per le soluzioni idonee con il fine di far rientrare in organico ovvero, quantomeno, di ridurre l'esubero dello stesso. Il fulcro del provvedimento era quindi quello di salvaguardare i livelli occupazionali, posti a repentaglio da circostanze di natura eccezionale e comunque potenzialmente temporanee (alla stregua della emergenza sanitaria in atto).

Le aziende non industriali hanno potuto ricorrere a questo ammortizzatore, introdotto appunto dal 1993, in un settore dove non erano presenti i cosiddetti ammortizzatori ordinari (Cassa integrazione ordinaria e Cassa integrazione straordinaria previsti per i soli settori industriali). Il Contratto di solidarietà per le aziende del terziario era quello definito di "tipo B".

Il meccanismo prevedeva l'avvio della procedura di licenziamento da parte del datore di lavoro in difficoltà per circostanze eccezionali ed estranee alla ordinaria attività del proprio settore; la procedura di

licenziamento (individuale, plurima o collettiva) poteva concludersi attraverso un verbale di accordo sindacale che prevedeva una serie di misure comprese nel Contratto di solidarietà.

Nel verbale di accordo, il datore di lavoro, al fine di preservare i livelli occupazionali e ritenendo ragionevolmente poter superare o quanto meno attenuare nel tempo gli effetti della crisi, a mezzo accordo sindacale, poneva in essere il Contrato di solidarietà.

Il Contratto di Solidarietà di “tipo B” nello specifico prevedeva che le ore non lavorate per crisi venissero corrisposte quanto al 50% dall’INPS mentre il restante 50% attraverso un rimborso da parte del datore di lavoro. È importante evidenziare che l’INPS oltre a farsi carico del 50% della retribuzione, si faceva altresì carico del 100% dei contributi relativi a tutte le ore non lavorate.

In conclusione, l’Unione Generale del Lavoro ritiene che l’intervento dell’Europa sia indispensabile e dovuto, anche utilizzando il fondo salva-stati e non soltanto autorizzando un parziale sfioramento dei vincoli di bilancio, proprio per evitare che l’Italia sia il detonatore di una crisi sistemica più generale. Del resto, il calo del prodotto interno lordo rende oggettivamente problematico il calcolo dei maggiori spazi in termini di deficit.

Se l’Europa non interviene in una circostanza straordinaria come quella attuale, o dovesse limitarsi a sostegni inadeguati alla gravità della crisi, è difficile riuscire a comprendere quale sia la sua effettiva utilità.

Di seguito, si propongono ulteriori considerazioni sul contenuto del presente decreto legge, evidenziando come diversi articoli andranno, però, aggiornati alle nuove previsioni contenute nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell’8 marzo, pubblicato nella gazzetta ufficiale numero 59 dello stesso giorno.

### Analisi dell’articolo

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Proroga dei termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020	Il comma anticipa di un anno l’entrata in vigore dell’articolo 16-bis del decreto legge 124/2019 che contiene, fra l’altro, l’ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e il riordino dei termini di assistenza fiscale, compresa la nuova scadenza al 30 settembre di ciascun anno. I commi successivi da 2 a 5 trovano invece applicazione per il solo 2020. Nello specifico: il comma 2 fa riferimento alla trasmissione da parte della Agenzia fiscale ai Caf delle certificazioni uniche entro il 31 marzo; il comma 3 conferma al 31 marzo la consegna della certificazione unica da parte del sostituto d’imposta; il	La misura agevola principalmente l’attività della Agenzia delle entrate, rimodulando una serie di scadenze per l’anno in corso e a decorrere dal 2021. Diverse di queste misure, però, non appaiono direttamente connesse alla necessità di ridurre l’impatto negativo scaturito dall’emergenza coronavirus.

	<p>comma 4 fissa al 5 maggio la data entro la quale l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata; il comma 5 posticipa al 31 marzo, dal 28 febbraio, la data per la trasmissione da parte dei soggetti terzi dei dati sugli oneri e le spese sostenute dai contribuenti che danno luogo a detrazioni e deduzioni. Il comma 6 infine specifica che, a decorrere dal 2021, l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili i dati delle certificazioni uniche pervenute.</p>	
<p>Art. 2 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione</p>	<p>Con riferimento alla data del 21 febbraio 2020, il comma 1 prevede la sospensione dei termini dei versamenti delle entrate non tributarie, scadenti nel periodo fra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020, delle persone fisiche o dei soggetti diversi aventi residenza, sede legale o operativa nei comuni indicati all’allegato 1 del dpcm 1 marzo. Non si provvede al rimborso di quanto versato. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Quanto previsto al comma 1 si applica anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dalla Agenzia delle dogane e ai nuovi atti esecutivi degli enti locali. Il comma 3 fa slittare al 31 maggio i termini per il versamento di quanto dovuto per la cosiddetta rottamazione-ter e per il cosiddetto saldo e stralcio.</p>	<p>Per come scritta, la norma palesa qualche dubbio interpretativo sulla possibile applicabilità anche al di fuori della zona rossa. Il versamento in unica soluzione andrà valutato con attenzione, soprattutto se le difficoltà connesse all’emergenza Covid-19 dovessero prolungarsi.</p>
<p>Art. 3 – Rimessione in termini per adempimenti e versamenti</p>	<p>L’articolo estende gli effetti del decreto ministeriale (economia e finanze) del 24 febbraio 2020 anche agli adempimenti e versamenti verso la pubblica amministrazione effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale con riferimento ai comuni dell’allegato 1 del dpcm 1 marzo 2020. Si considerano anche gli adempimenti per conto di aziende e clienti non dei comuni indicati e per le società di servizi e persone con almeno il 50% dei soci residente nella cosiddetta zona rossa.</p>	<p>Il decreto ministeriale fa riferimento alla rimessione in termini per adempimenti e versamenti; il presente articolo supera un possibile dubbio interpretativo.</p>

<p>Art. 4 – Sospensione dei pagamenti delle utenze</p>	<p>Fino al 30 aprile 2020, è prevista, per i comuni di cui all'allegato 1 del dpcm 1 marzo 2020, la sospensione temporanea del pagamento delle utenze per energia elettrica, acqua, gas (compresi i gas diversi, distribuiti a mezzo di reti canalizzate) e ciclo integrato dei rifiuti urbani. È atteso un provvedimento della competente Autorità per le modalità di rateizzazione. Il recupero del canone Rai avviene in unica soluzione entro e non oltre il 31 dicembre 2020.</p>	<p>La misura è condivisibile negli obiettivi, meno nella attuazione pratica, in quanto lascia alla sola Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente la definizione delle modalità di rateizzazione e poiché prevede il recupero del canone Rai in un'unica soluzione.</p>
<p>Art. 5 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei primi per l'assicurazione obbligatoria</p>	<p>L'articolo prevede la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori in scadenza nel periodo 23 febbraio - 30 aprile nei comuni dell'allegato 1; i relativi pagamenti riprendono dal 1° maggio, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque mensilità di pari importo, senza sanzioni e interessi.</p>	<p>La misura è condivisibile. Occorre comunque specificare che la sospensione dei pagamenti riguarda tutte le tipologie contrattuali e che dal mancato versamento non possono derivare pregiudizi per l'accesso ad alcuna forma di sostegno al reddito.</p>
<p>Art. 6 – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati</p>	<p>La norma prevede la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 dei mutui agevolati concessi alle imprese dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia; sono interessati i soggetti con sede o unità locali nei comuni dell'allegato 1. La norma si applica anche ai casi in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento. La norma si applica inoltre alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 36</p>	<p>La norma non si applica in automatico, ma è su richiesta dei soggetti beneficiari.</p>
<p>Art. 7 – Sospensione dei termini per i versamenti assicurativi e alle camere di commercio</p>	<p>Sempre con riferimento ai comuni dell'allegato 1, sono previste fino al 30 aprile 2020 la sospensione dei termini per il versamento dei diritti camerali annuali e delle sanzioni amministrative per chi presenta in ritardo la documentazione indicata. I pagamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Il</p>	<p>Da valutare il versamento in unica rata.</p>

	<p>comma 3 prevede la sospensione del pagamento delle polizze assicurative (art. 2, dlgs 209/2005) per i residenti nei comuni dell'allegato 1 per il periodo 21 febbraio – 30 aprile 2020, con recupero in unica soluzione il mese successivo o mediante rateizzazione comunque entro dicembre 2020. Le imprese assicuratrici garantiscono, comunque, la copertura del rischio nel periodo indicato. La sospensione non vale sui contratti stipulati durante il periodo indicato. La norma trova applicazione anche per le imprese di assicurazioni aventi sede legale in Paesi terzi.</p>	
<p>Art. 8 – Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero</p>	<p>Il provvedimento interessa tutte le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sono effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Nel caso in cui i precedenti soggetti abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa in uno dei comuni dell'allegato 1, trova applica il decreto ministeriale 24 febbraio sulla sospensione dei termini relativi sulle ritenute alla fonte.</p>	<p>La misura non sembra destinata ad incidere in maniera particolare, anzi. Nei fatti, si tratta di una sospensione di un paio di mesi con recupero nella mensilità immediatamente successiva, peraltro in un'unica rata.</p>
<p>Art. 9 – Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi per trenta giorni i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'interno e delle autorità provinciali (procedimenti su armi, munizioni, esplosivi, esercizi di gioco e scommesse, agenzie di affari, oggetti preziosi, vigilanza, investigazione privata, soggiorno degli stranieri, servizi di controllo nei luoghi di spettacolo o negli impianti sportivi) e i termini per la presentazione della</p>	<p>La misura ha una portata nazionale ed è volta, nelle intenzioni del governo, a ridurre il carico amministrativo sul personale della Polizia di Stato, al fine di liberare lo stesso per le incombenze connesse all'emergenza Covid-19. Pur comprendendo la straordinarietà della disposizione, la stessa non convince fino in fondo perché ha effetti negativi sulle imprese e non permette una corretta gestione dei flussi migratori.</p>

	<p>richiesta di primo rilascio e del rinnovo di permesso di soggiorno (previsti, a legislazione vigente, rispettivamente in otto giorni e sessanta giorni prima o dopo la scadenza).</p>	
<p>Art. 10 – Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali</p>	<p>Il comma 1 prevede il rinvio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze civili pendenti presso i tribunali dei comuni dell'allegato 1; sono previste delle eccezioni, laddove le udienze riguardino minori, alimenti, interdizione, inabilitazione, abusi familiari, espulsione di cittadini stranieri e laddove la ritardata sentenza potrebbe produrre grave pregiudizio. Prevista altresì la sospensione dei termini, sempre fino al 31 marzo 2020, di qualsiasi atto processuale nelle regioni dei comuni dell'allegato 1 (Lombardia e Veneto). Il comma 3 rinvia d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 i procedimenti civili con le parti o i difensori che risiedono o hanno sede nei comuni dell'allegato 1. Il comma 4 prevede la sospensione per i soggetti che risiedono nei comuni dell'allegato 1 dei termini della prescrizione fino al 31 marzo 2020, mentre il comma 5 sospende i termini relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito o atto avente forza esecutiva. Il comma 6 riguarda la presunzione di scadenza nei procedimenti civili e penali pendenti negli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di corte di appello cui appartengono i comuni all'allegato 1. Il comma 7 rinvia d'ufficio a dopo il 31 marzo 2020 i procedimenti penali pendenti nei medesimi uffici giudiziari, mentre il comma sospende le comunicazioni e gli altri atti sempre con riferimento ai procedimenti penali pendenti. Il comma 9 replica per i provvedimenti penali quanto disposto sugli avvocati e le parti residenti nelle aree dei comuni dell'allegato 1. Sono escluse le udienze di convalida di arresto o fermo, per i detenuti, per i procedimenti d'urgenza e per i minori. È ammessa la</p>	<p>Al momento, l'articolo 10 si applica ai soli comuni dell'allegato 1; è di tutta evidenza, però, che è molto probabile una sua estensione anche ad altre aree, considerando quanto già accaduto al tribunale di Milano.</p>

	<p>partecipazione alle udienze tramite videoconferenza. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato. Il comma 14 disciplina i colloqui con i parenti delle persone detenute: essi sono svolti a distanza, anche mediante corrispondenza telefonica. Il comma 15 applica lo stesso schema anche sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, mentre il comma 17 è relativo ai procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa. Il comma 18 estende anche ad altri comuni le disposizioni dell'articolo 10, laddove il governo dovesse con dpcm estendere i comuni dell'allegato 1.</p>	
<p>Art. 11 – Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del dlgs 12 gennaio 2015, n. 14</p>	<p>Le norme sulla segnalazione degli organi di controllo societari e di creditori pubblici qualificati decorre dal 15 febbraio 2021.</p>	<p>Si tratta degli articolo 14 e 15 del dlgs 14/2019.</p>
<p>Art. 12 – Proroga validità tessera sanitaria</p>	<p>La validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno; la proroga non vale per la tessera europea di assicurazione malattia.</p>	<p>Si tratta di una misura amministrativa.</p>
<p>Art. 13 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</p>	<p>La norma trova applicazione per le imprese con unità produttive site nei comuni dell'allegato 1 o con dipendenti residenti o domiciliati nei predetti comuni. In entrambe le fattispecie, i datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale sono dispensati dall'obbligo di informazione e comunicazione sindacale (art. 14, dlgs 148/2015) e dalle disposizioni sulla tempistica di presentazione (art. 15, comma 2, dlgs 148/2015), mentre per l'assegno ordinario non si applicano le disposizioni sulla tempistica (art. 30, comma 2, dlgs 148/2015) e l'obbligo di accordo. In ogni caso, la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa che non può comunque essere superiore a tre mesi. I periodi di cui al comma 1</p>	<p>L'articolo 13 è, per molti versi, paradossale. Nei fatti, l'unica vera agevolazione riconosciuta alle imprese che rientrano normalmente nella disciplina degli ammortizzatori sociali (Cigo o assegno ordinario attraverso il Fondo di integrazione salariale) è nell'eliminazione della consultazione sindacale, come se il sindacato rappresentasse l'elemento penalizzante nella gestione degli ammortizzatori sociali. Paradossale per paradossale, è tutto da dimostrare l'interesse delle singole imprese a presentare domanda per l'accesso agli ammortizzatori sociali, mentre è tutto da valutare la congruità dello stanziamento previsto. Il provvedimento, peraltro, non è finanziato con nuove risorse, ma con quanto già stanziato nel fondo sociale per occupazione e formazione.</p>

	<p>non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive. Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di 5,8 milioni di euro. L'assegno ordinario è riconosciuto anche ai lavoratori di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (Fis) che occupano mediamente più di cinque addetti; non si applica il tetto massimo (dieci volte) l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro; è fissato un tetto di spesa a 4,4 milioni di euro per il 2020. I lavoratori destinatari degli ammortizzatori devono risultare alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. È previsto un monitoraggio dell'Inps; in caso di superamento dei tetti di spesa, non verranno accettate ulteriori domande. La copertura finanziaria del provvedimento è a valere delle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione.</p>	
<p>Art. 14 – Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria</p>	<p>L'articolo 14 prevede la possibilità per le aziende con sede nei comuni dell'allegato 1 che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario di presentare domanda per accedere al trattamento ordinario per un periodo massimo di tre mesi; serve il nulla osta del ministero del lavoro ed è previsto un tetto massimo alla spesa di 900mila euro per il 2020. È previsto un monitoraggio dell'Inps; gli oneri sono coperti con il fondo sociale per occupazione e formazione.</p>	<p>Il passaggio al trattamento ordinario permetterebbe alle imprese di avere ulteriori tre mesi di integrazione straordinaria da godere in seguito, ai sensi del dlgs 148/2015.</p>
<p>Art. 15 – Cassa integrazione in deroga</p>	<p>I datori di lavoro del settore privato, ai quali non si applicano le norme sugli ammortizzatori sociali, che hanno sedi nei comuni dell'allegato 1 o che hanno dipendenti residenti in quei comuni possono presentare domanda di accesso alla cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020; è assicurata la contribuzione figurativa ai lavoratori coinvolti. Il limite massimo di spesa è fissato in 7,3 milioni di euro. La</p>	<p>La concessione della cassa integrazione in deroga va a coprire la fascia di aziende con non più di 5 dipendenti. Da valutare la congruità dello stanziamento e, più in generale, la limitazione ai soli comuni dell'allegato 1, a fronte del fatto che anche in altre aree – si pensi al Bergamasco o alla provincia di Piacenza – si sono registrati importanti e consistenti focolai di infezione.</p>

	<p>concessione è con decreto regionale da inviare all'Inps, in modalità telematica, entro 48 ore dalla stipula. Le risorse sono ripartite fra le regioni con decreto ministeriale. Per l'accettazione delle domande, vale il criterio dell'ordine cronologico di presentazione. È prevista la modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps.</p>	
<p>Art. 16 – Indennità lavoratori autonomi</p>	<p>L'articolo prevede il riconoscimento di una indennità di 500 euro per un massimo di tre mesi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti iscritti all'Inps, alla Gestione separata o alle altre forme sostitutive, che svolgono la loro attività, risiedono o sono domiciliati nei comuni dell'allegato 1. Il trattamento è concesso con decreto regionale da trasmettere all'Inps; è fissato un limite di spesa a 5,8 milioni, ripartiti con decreto ministeriale fra le regioni interessate. Il pagamento è diretto da parte dell'Inps che provvede al monitoraggio. Le domande sono istruite dalle regioni in ordine cronologico.</p>	<p>Come per la misura contenuta all'articolo 15, si presenta verosimilmente un problema di copertura. L'indennità, come l'accesso alla cassa integrazione in deroga, andrebbe garantito a tutti coloro che presentano domanda, anche perché non è assolutamente chiaro come tale domanda va presentata, quali canali vanno utilizzati, con quale tempistica. Potrebbe esserci una corsa a presentare la domanda, magari anche in forme che poi la regione interessata potrebbe vedersi costretta a rigettare. Resta poi in piedi l'altra questione relativa al campo di applicazione. Già oggi i focolai sono ben più ampi rispetto ai comuni dell'allegato 1.</p>
<p>Art. 17 – Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna</p>	<p>La norma trova applicazione per i datori di lavoro del settore privato che hanno sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna o hanno dipendenti residenti o domiciliati nelle stesse regioni e per i quali datori di lavoro non trova applicazione la disciplina sugli ammortizzatori sociali. Le regioni possono riconoscere, accertato il pregiudizio derivante dalle ordinanze del ministero della salute nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto legge 6/2020 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata massima di un mese e fino ad un importo massimo, per il 2020, di 135 milioni per la Lombardia, di 40</p>	<p>La finalità dell'articolo è assolutamente condivisibile, in quanto volto a concedere un primo ristoro ai lavoratori dipendenti coinvolti. Non convince per come è scritto (la cassa in deroga, ad esempio, potrebbe interessare solo le imprese fino a 5 dipendenti, dove peraltro la rappresentanza sindacale è cosa rara) e per il fatto che circoscrive l'intervento a tre sole regioni, mentre gli effetti della crisi si stanno facendo sentire su tutto il territorio nazionale. Da valutare anche la congruità dello stanziamento, come pure la durata dell'integrazione salariale fissata ad appena un mese.</p>

	<p>milioni per il Veneto e di 25 milioni per l'Emilia Romagna. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa; in caso di lavoro agricolo, la sospensione non è equiparata a lavoro per il calcolo della disoccupazione agricola. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. La procedura di concessione è la medesima degli articoli precedenti con decreto regionale e monitoraggio e pagamento diretto Inps.</p>	
<p>Art. 18 – Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organi di diritto pubblico</p>	<p>Il comma 1 prevede l'incremento dei quantitativi massimi (+50% del valore iniziale) dei contingenti di personal computer portatili e tablet in convenzione-quadro Consip, fermo restando la possibilità per l'aggiudicatario di esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla comunicazione. In caso di recesso dell'aggiudicatario o nel caso in cui gli strumenti non siano sufficienti alle necessità, Consip, fino al 30 settembre, può procedere allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi, interpellando gli operatori sia per la strumentazione che per i servizi informatici. Le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico. La norma trova applicazione nelle pubbliche amministrazioni e negli organismi di diritto pubblico. Il comma 5 sopprime le parole "per la sperimentazione" all'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015.</p>	<p>Il lavoro agile, anche conosciuto come smart working, con la soppressione dell'inciso all'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015 (si veda il comma 5 del presente articolo 18), diventa strutturale nella pubblica amministrazione e negli organismi di diritto pubblico. A maggior ragione, quindi, anche oltre l'emergenza contingente legata alla necessità di ridurre e contrastare la diffusione del Covid-19, sarebbe utile investire risorse importanti sulla dotazione strumentale da mettere a disposizione del personale dipendente. La procedura messa in campo con il presente articolo, viceversa, appare farraginosa e dai risultati poco certi, anche e principalmente nel breve periodo. In generale, il successo dello smart working dipende dal rafforzamento della dotazione hardware, ma anche dagli investimenti nella infrastruttura, in un'ottica di implementazione del 5G: la rete ultraveloce, infatti, è presente soltanto in alcune grandi città e in poche zone del Paese</p>
<p>Art. 19 – Misure urgenti in materia di pubblico impiego</p>	<p>Per i dipendenti pubblici, il comma 1 equipara al periodo di ricovero ospedaliero il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Il comma 2 riduce la portata della norma dell'articolo 71, comma 1, del dl 112/2008, escludendo i periodi di ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni</p>	<p>Corretta e necessaria la previsione che il ricovero ospedaliero non ha effetti sulla norma che riduce il trattamento economico nei primi dieci giorni di assenza; andrebbe, però, previsto anche il ricovero nelle strutture del privato convenzionato. La cosa vale in assoluto e, a maggior ragione, in questo momento, considerando che, fra le misure allo studio, vi è pure la possibilità di trasferire i malati dagli ospedali pubblici a quelli privati, così da</p>

	rientranti nei livelli essenziali di assistenza dalla riduzione del trattamento economico nei primi dieci giorni di assenza del dipendente pubblico. Il comma 3 chiarisce che i periodi di assenza causati da Covid-19 sono da considerarsi servizio prestato a tutti gli effetti, con la sola esclusione dell'indennità sostitutiva di mensa, se prevista, che non viene erogata. Il comma 4 interessa gli accertamenti diagnostici sul personale delle forze di polizia, armate e dei vigili del fuoco. La copertura finanziaria è all'articolo 36.	riservare i primi alle persone contagiate dal Covid-19. Una riflessione va fatta sulle modalità di fruibilità del periodo di quarantena sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati, chiarendo quali strumenti di legge o contrattuali (dalla malattia alla ferie, passando per l'utilizzo di altri permessi retribuiti) possono essere utilizzati.
Art. 20 – Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza	L'articolo prevede che i vincitori di concorso che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura dei plessi scolastici prestano servizio presso gli uffici scolastici regionali.	Si tratta di una norma con effetti transitori che oggi trova applicazione su tutto il territorio nazionale, per effetto
Art. 21 – Misure per la profilassi delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco	Le misure precauzionali a tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite con apposite linee guida, secondo procedure uniformi. Le linee guida si applicano anche al personale civile impiegato nelle pratiche di riconoscimento della protezione internazionale.	Si rammenta come già il decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, richiama la necessità che sia garantita la tutela della salute e della sicurezza del personale, tenendo naturalmente conto delle particolari esigenze derivanti dal tipo di lavoro svolto.
Art. 22 – Misure per la funzionalità delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle prefetture - Utg	L'articolo stanziava 4.111.000 euro per le prestazioni straordinarie del personale delle forze di polizia e delle forze armate per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego; 432mila euro, invece, sono destinati al corpo nazionale dei vigili del fuoco e altri 133mila per il personale delle prefetture.	Da valutare la congruità dello stanziamento di una misura che potrebbe essere rinnovata, in considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19.
Art. 23 – Misure urgenti per personale medico e infermieristico	L'articolo permette alle regioni delle aree indicate nel dpcm adottato ai sensi del decreto legge 6/2020, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico o infermieristico, collocato in quiescenza, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.	Si tratta di una misura urgente che si applica a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Va considerato l'impiego di personale medico e infermieristico in quiescenza, ma pure il richiamo di personale che negli anni è uscito fuori dall'Italia, a causa degli tagli ai bilanci della sanità. È fondamentale velocizzare i concorsi, far scorrere le graduatorie e facilitare l'inserimento temporaneo di chi ha conseguito i titoli di legge.

<p>Art. 24 – Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso</p>	<p>Il comma 1 prevede il rafforzamento della dotazione dirigenziale della protezione civile con un incremento di una unità in prima fascia ed una in seconda. La protezione civile, in attesa dell'espletamento del concorso, è autorizzata a rinnovare i propri incarichi fino al 31 dicembre 2021. Il comma 3 disciplina la questione del trattamento economico fondamentale del personale in posizione di comando o fuori ruolo presso il dipartimento della protezione civile. Sono previsti oneri per 290mila euro per il 2020 e 386mila euro a decorrere dal 2021.</p>	<p>Anche al netto della attuale emergenza, andrebbe sbloccata la questione del concorso per rafforzare la dotazione organica del dipartimento della protezione civile.</p>
<p>Art. 25 – Fondo garanzia PMI</p>	<p>Per un periodo di 12 mesi, la garanzia del fondo dedicato (legge 662/1996) è concessa, a titolo gratuito e con priorità rispetto ad altri interventi, nel limite massimo di 2,5 milioni per azienda, alle piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati all'allegato 1. La percentuale massima negli interventi di garanzia diretta è fissata all'80%; è al 90% per gli interventi di riassicurazione. Il comma 2 prevede la possibilità che l'intervento venga esteso anche al di fuori delle aree dell'allegato 1 per periodi determinati e nei limiti delle risorse stanziati, tenendo altresì conto della collocazione geografica limitrofa o della appartenenza a filiere particolarmente colpite. Sono stanziati 50 milioni.</p>	<p>La finalità dell'articolo è condivisibile; già ora, peraltro, l'ipotesi paventata al comma 2 (l'estensione del provvedimento anche al di fuori delle aree dell'allegato 1) è concreta. Di conseguenza, lo stanziamento appare assolutamente insufficiente, rispetto alle esigenze che saranno manifestate, considerando che ad essere maggiormente colpita è proprio la parte del Paese più densamente produttiva.</p>
<p>Art. 26 – Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa</p>	<p>La sospensione del lavoro o la riduzione dall'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito viene inserita fra gli accadimenti previsti dall'articolo 1, comma 479, della legge 244/2007, per l'accesso al fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.</p>	<p>L'estensione della platea dei casi nei quali è possibile l'accesso al fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ha una portata universale, applicandosi quindi anche al di fuori dei comuni dell'allegato 1 e non necessariamente per i casi connessi all'emergenza Covid-19; conseguentemente, andrebbe anche previsto un rafforzamento del fondo stesso.</p>
<p>Art. 27 – Fondo Simest</p>	<p>La disponibilità del fondo rotativo (art. 2, dl 251/1981) sono incrementate di 350 milioni per il 2020.</p>	<p>Il fondo è rivolto alle imprese esportatrici con la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a fronte di programmi di penetrazione</p>

		<p>commerciale in Paesi extra Ue o per la promozione turistica all'estero. Vista la normativa vigente, sarebbe quindi utile una riflessione anche in merito alle causali di accesso allo strumento di legge.</p>
<p>Art. 28 – Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici</p>	<p>L'articolo specifica che ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, se stipulati da: a) persone in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in attuazione del decreto legge 6/2020 e per i contratti da eseguirsi nel medesimo periodo; b) dalle persone residenti, domiciliate o destinatari di provvedimenti di divieto di allontanamento dalle aree interessate dal contagio, nel periodo di efficacia dei decreti; c) dalle persone risultate positive in quarantena, sorveglianza o ricovero nei periodi di quarantena, sorveglianza o ricovero; d) dalle persone che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio con riferimento ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) dalle persone che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, procedure di selezione pubblica, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi o riunioni in luogo pubblico o privato anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, pure se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti per la durata dei relativi provvedimenti; f) dalle persone intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, con destinazione Paesi esteri che impediscono o vietano lo sbarco, l'approdo o l'arrivo a causa dell'epidemia di Covid-19. Le persone che si trovano in una delle situazioni sopra indicate comunicano al vettore la sopraggiunta impossibilità</p>	<p>Si tratta di un articolo molto delicato, in quanto cerca di tenere insieme il diritto della persona ad essere rimborsata con la necessità di non accentuare la crisi che ha investito il trasporto e l'accoglienza delle persone. Al momento, quindi, le ipotesi di rimborso appaiono molto limitate, senza peraltro chiarire quali sono le componenti del biglietto che il vettore è tenuto a rimborsare; applicando le regole vigenti, il vettore sarebbe tenuto a rimborsare soltanto la propria componente e non la parte relativa a diritti e tasse. Una situazione paradossale per effetto della quale a guadagnarci sarebbe soltanto lo Stato. Vi è poi la questione relativa alla individuazione delle persone aventi diritto. Si fa riferimento ai ricoverati, ad esempio, ma non ai parenti, magari residenti o domiciliati in altra località, che potrebbero aver acquistato un biglietto o un pacchetto. Inoltre, si affronta soltanto una parte della questione, quella relativa al viaggio, ma non quella connessa alla permanenza, salvo che nel caso di acquisto di pacchetto turistico. Per chi ha prenotato un albergo, ad esempio, non è previsto ristoro alcuno.</p>

	<p>entro trenta giorni dalla cessazione delle situazioni (lettere da a) a d)), dall'annullamento, sospensione o rinvio (lettera e), dalla data prevista di partenza (lettera f). Entro quindici giorni il vettore provvede al rimborso o all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno. Le disposizioni si applicano anche se il titolo è stato acquistato tramite agenzia. Il comma 5 riconosce il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi in cui le persone sono ricoverate, in quarantena, in permanenza domiciliare o per la durata delle emergenza nelle aree individuate ai sensi del dl 6/2020. L'organizzatore può offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso o può emettere un voucher con durata un anno. L'emissione di un voucher è ammessa anche nella ipotesi indicata alla lettera f) (viaggio all'estero). Il comma 8 specifica che si tratta di norme di applicazione necessaria, mentre il comma 9 disciplina il diritto di recesso nei casi di sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione: diritto di recesso prima dell'inizio e rimborso anche mediante voucher.</p>	
<p>Art. 29 – Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022</p>	<p>In considerazione della emergenza connessa al Covid-19, è prevista una deroga per effetto della quale sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2019-2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocati in graduatoria, che non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; l'abilitazione dovrà comunque essere conseguita entro e non oltre la prima sessione utile fissata dal ministro dell'università e ricerca. Nel frattempo, gli stessi corsisti non possono svolgere incarichi né partecipare alla assegnazione di incarichi.</p>	<p>Si tratta di una decisione condivisibile che contempera il diritto del candidato a partecipare alla selezione con la necessità di valutare la competenza dello stesso. Più in generale, però, si pone una riflessione sulle scelte strategiche degli anni passati. Adozione del numero e, ancora di più, blocco del turn over hanno prodotto una grave carenza all'interno degli organici sanitari, cosa che oggi pone a rischio l'erogazione dei servizi. In tal senso, è sufficiente evidenziare come l'urgenza di assicurare una corretta assistenza alle persone colpite dal Covid-19 stia avendo riflessi molto negativi su tutte le altre prestazioni ambulatoriali.</p>
<p>Art. 30 – Carta della</p>	<p>La Carta della famiglia, istituita ai sensi</p>	<p>Di norma, la Carta della famiglia, che</p>

famiglia	dell'articolo 1, comma 391, della legge 208/2015, nelle regioni interessate dagli effetti del decreto legge 6/2020, è attribuita ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico. Sono previsti oneri fino a 500mila euro.	prevede agevolazioni sotto forma di sconti e altro presso strutture convenzionate, è riconosciuta ai nuclei familiari con almeno tre figli conviventi di età inferiore a 26 anni. Si osserva come l'articolo 30 parli genericamente di figlio a carico, senza indicazione dell'età né dell'obbligo di convivenza.
Art. 31 – Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà	Viene apportata una integrazione all'articolo 16 della legge 166/2016, per effetto della quale sono ammesse in donazioni anche prodotti tessili, abbigliamento, arredamento, giocattoli, materiale per l'edilizia, elettrodomestici, personal computer, tablet, e-reader non commercializzati, non commercializzabili, ma funzionanti. È ammessa la possibilità che sia un soggetto terzo ad adempiere alle previsioni di legge, fermo restando la responsabilità di donatore o ente donatario.	La misura in sé è condivisibile; nei fatti allarga di molto le possibilità offerte dall'articolo 16 della legge 166/2016, i cui effetti vanno ben oltre la gestione della presente emergenza sanitaria.
Art. 32 – Conservazione validità	Laddove non è possibile raggiungere il limite di almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, l'anno scolastico 2019-2020 è comunque da considerarsi valido, anche in deroga all'articolo 74 del dlgs 297/1994. Sono decurtati proporzionalmente i termini previsti per la validità dei percorsi di formazione e di prova del personale delle istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.	Con la chiusura di tutti i plessi scolastici sull'intero territorio nazionale, per il momento fino al 15 marzo, la questione trattata dal presente articolo è in continua evoluzione. In diverse zone del nord, non solo della zona rossa, le scuole sono chiuse già dal 24 febbraio, mentre si prospetta l'ipotesi di prolungare la chiusura fino ai primi giorni di aprile. A questo punto, è condivisibile la previsione di validità dell'anno scolastico, ma non possono essere esclusi a priori ulteriori interventi, compreso il prolungamento di alcuni giorni dell'anno scolastico. Da valutare con attenzione dell'ultimo periodo, in particolare per la parte relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Art. 33 – Misure per il settore agricolo	Alle imprese agricole ubicate nei comuni dell'allegato 1, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, con durata superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. Viene pertanto istituito un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro. È atteso un decreto	L'articolo, condivisibile nelle finalità, non sembra tener conto di un aspetto, vale a dire il fatto che proprio l'emergenza Covid-19 ha generato un danno diretto o indiretto grave all'impresa agricola. L'articolo fornisce una forma di ristoro, presupponendo, però, che detta impresa agricola abbia in corso un finanziamento bancario alla data del 31 gennaio 2020, cosa che non

	<p>ministeriale per i criteri e le modalità di erogazione. Il comma 4 specifica che costituisce pratica commerciale sleale vietata l'eventuale subordinazione all'ordinativo di prodotti agroalimentari la richiesta di presentazione di certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19; è prevista una sanzione compresa fra 15mila e 60mila euro, salvo il fatto non costituisca reato più grave.</p>	<p>è detto che sia. Si rischia un paradosso: una impresa agricola, per così dire, in salute prima dell'emergenza Covid-19, tanto da non avere bisogno di finanziarsi attraverso il sistema creditizio, ora non avrebbe un minimo di ristoro; viceversa, una impresa agricola che ha già fatto abbondantemente ricorso al sistema creditizio, ha la possibilità di accedere ad un mutuo a copertura.</p>
<p>Art. 34 – Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali</p>	<p>Protezione civile e soggetti attuatori delle norme connesse alla gestione emergenziale decretata con delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ad acquisire dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medicali, nonché a disporre di pagamenti anticipati per le forniture. L'efficacia dei dispositivi di protezione individuale è valutata ai sensi del comma 2. È consentito il ricorso a mascherine chirurgiche, anche prive del marchio CE, ma previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.</p>	<p>L'intervento è nei limiti delle risorse disponibili per la gestione delle emergenze, conseguenza per cui è fondamentale che vi sia un attento monitoraggio, tale da assicurare comunque la copertura del fabbisogno. Già in questo momento, con i focolai principali localizzati in aree specifiche, ma con l'emergenza che si sta diffondendo si segnalano due cose: la carenza di dispositivi di protezione individuale e l'alto numero di contagiati fra il personale medico e paramedico. Da valutare con attenzione anche l'ipotesi di acquisire Dpi privi di marchio CE.</p>
<p>Art. 35 – Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti</p>	<p>In presenza di misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, non possono essere adottate ordinanze sindacali e, se adottate, sono da considerarsi inefficaci.</p>	<p>La norma sottopone le ordinanze sindacali alle misure di carattere nazionale, cosa peraltro condivisibile per assicurare una uniformità di comportamento. Ritorna, in questo senso, una critica espressa in occasione del precedente decreto legge, il quale si riferiva genericamente alla autorità competente, senza indicare nello specifico quale fosse. Ciò ha alimentato, nella prima fase, una mancata condivisione istituzionale, con regioni e sindaci a muoversi in maniera poco coordinata.</p>
<p>Art. 36 – Disposizioni finanziarie</p>	<p>L'articolo 36 fornisce la copertura finanziaria alle misure adottate agli articoli 6 (mutui agevolati), 19 (pubblico impiego), 22 (forze di polizia), 24 (pubblico soccorso), 25 (fondo di garanzia Pmi), 27 (Simest) e 33 (agricoltura) per un ammontare di 414,966 milioni per il 2020 e 0,386 milioni a decorrere dal 2021. Larga parte della copertura è mediante</p>	<p>Lo stesso governo è consapevole del fatto che il presente decreto legge serve a tamponare il momento, in quanto sarà presto necessario assicurare un intervento ben più consistente sul versante finanziario, a sostegno degli interventi sanitari e delle tre emergenze (lavoro, famiglie e imprese) che, se non affrontate, rischiano di precipitare il Paese in una</p>

	corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili. Gli interventi relativi agli ammortizzatori sociali (articoli 13, 14, 15, e 16), come anche quello previsto all'articolo 30 (carta della famiglia) sono effettuati a legislazione vigente.	crisi addirittura più grave di quella del doppio biennio 2008-2009 e 2011-2012.
Art. 37 – Entrata in vigore	Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il provvedimento è stato pubblicato in gazzetta ufficiale 2 marzo 2020, n. 9.